

Edizione di venerdì 12 Luglio 2019

IMPOSTE SUL REDDITO

Cedolare secca: le novità del Decreto crescita

di **Cristoforo Florio**

DICHIARAZIONI

Multiattività con compilazione Isa obbligatoria

di **Fabio Garrini**

IVA

La nota di accredito segue il regime dell'operazione principale

di **Sandro Cerato**

DICHIARAZIONI

Il quadro NR "Nuovi residenti" del modello Redditi 2019 – I° parte

di **Luca Mambrin**

CONTENZIOSO

Decreto crescita: sì alla rappresentanza in giudizio dell'AeR con avvocati del libero foro

di **Angelo Ginex**

RASSEGNA RIVISTE

Trasmissione telematica dei corrispettivi – Tra i soggetti esonerati anche gli agricoltori

di **Maria Cavaliere**

IMPOSTE SUL REDDITO

Cedolare secca: le novità del Decreto crescita

di **Cristoforo Florio**

Il **D.L. 34/2019**, anche noto come “**Decreto crescita**”, è stato recentemente convertito dalla **L. 58/2019** e reca, tra le tante, **numeroso novità relativamente al mondo delle locazioni immobiliari**, tra cui anche alcuni cambiamenti relativamente al **sistema sanzionatorio** applicabile in tema di c.d. “**cedolare secca**” sugli affitti.

Sul punto, in relazione all'**imposta sostitutiva** sui canoni di locazione abitativa – meglio nota come “cedolare secca” – l'**articolo 3-bis** del provvedimento in esame dispone **l'abrogazione delle sanzioni previste in relazione all'obbligo della comunicazione della proroga dei contratti di locazione in regime di cedolare secca**, disposte dall'[articolo 3, comma 3, D.Lgs. 23/2011](#).

La “**proroga**”, da non confondersi con il **rinnovo annuale** del contratto di locazione, rappresenta il “**prolungamento**” del contratto, una volta che sia spirato il suo primo periodo temporale minimo obbligatorio.

Tale periodo iniziale è variabile in base alla **tipologia di locazione stipulata**, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente, la quale prevede **diverse durate minime predefinite**: ad esempio, i **primi 4 anni** nelle **locazioni abitative a canone libero** oppure i **primi 3 anni** nelle **locazioni abitative a canone concordato** oppure ancora i **primi 6 anni** nelle **locazioni commerciali**.

Si pensi ad un **contratto di locazione di immobile ad uso abitativo 4+4**, con decorrenza dal **1° aprile 2018**: in questo caso il primo periodo temporale minimo obbligatorio è il quadriennio che va dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2022.

Nel caso di proroga del contratto per un **ulteriore quadriennio**, sarà necessario comunicare all'Amministrazione finanziaria il “prolungamento” dello stesso relativamente al successivo periodo che va dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2026, **nonostante tale prosecuzione avvenga il più delle volte tacitamente e automaticamente** tra le parti del contratto (si pensi, ad esempio, alla proroga automatica del contratto che avviene a seguito della mancata disdetta inviata dal locatore nei termini di legge).

L'obbligo di **comunicare la proroga** è contenuto nell'[articolo 17, comma 1, D.P.R. 131/1986](#) in base al quale “(...) entro il termine di **trenta giorni** deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso (...)”.

Peraltro va evidenziato che la disposizione da ultimo citata non è stata oggetto di alcuna modifica; formalmente, infatti, **risulta ancora obbligatoria la comunicazione della proroga** della locazione all'Agenzia delle Entrate, sia per i **contratti in regime ordinario** che per quelli in **cedolare secca**.

Tuttavia, per i soli contratti in cedolare secca, il Decreto crescita ha **abrogato la norma che prevedeva l'applicazione di una sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga all'Amministrazione finanziaria** entro i 30 giorni dal verificarsi dell'evento (sanzione che era pari a euro 100 e che era ridotta a euro 50 se la comunicazione veniva presentata con ritardo non superiore a 30 giorni).

Come chiarito nel dossier del Servizio Studi del Senato che ha illustrato le novità del **D.L. 34/2019**, l'obbligo di comunicazione della proroga per i contratti in cedolare secca **risulta dunque implicitamente e sostanzialmente soppresso**, atteso che esso **non è più sanzionato e non comporta la perdita del regime sostitutivo**.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto va infatti ricordato che la mancata comunicazione della proroga della locazione in regime di cedolare secca **non comporta la revoca del regime sostitutivo del 21%** (o del 10%, ove applicabile), **purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento concludente** (ad esempio, pagando la cedolare secca alle relative scadenze e compilando il relativo quadro del modello Redditi).

È opportuno ricordare che **tale regola era vigente già antecedentemente** alle disposizioni del **Decreto crescita**, essendo stata introdotta con l'[articolo 7-quater, comma 24, D.L. 193/2016](#), convertito con **L. 225/2016** (sul punto si vedano anche i **chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate** con la [risoluzione 115/E/2017](#)).

Con l'intervento operato dall'[articolo 3-bis D.L. 34/2019](#) viene inoltre **soppressa** anche la **sanzione** relativa alla **mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione** per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della **cedolare secca**.

Su questo punto occorre tuttavia fare qualche riflessione in più, dal momento che la **mancata comunicazione della risoluzione anticipata** del contratto di locazione – da un lato – **non determinerebbe conseguenze in termini sanzionatori** ma – sotto altro profilo – **rischierebbe di creare qualche problematica in capo al locatore**; infatti, a seguito della **mancata registrazione della risoluzione del contratto**, quest'ultimo risulterebbe ancora in essere in capo al locatore (pur se solo formalmente), con conseguente **presunzione di percezione dei relativi canoni di locazione**.

La **registrazione della risoluzione**, invece, avrebbe l'effetto di comunicare all'Amministrazione finanziaria la cessazione del contratto e la conseguente **cessazione anche dell'obbligo dichiarativo del canone** ai fini delle imposte sui redditi, evitando così un **sicuro accertamento fiscale** per omessa dichiarazione di tutto o parte del **reddito fondiario**.

Infine, vale la pena osservare che la **soppressione delle sanzioni** in questione trova applicazione non solo relativamente alle locazioni abitative in regime di cedolare secca ma **anche nei confronti della c.d. “cedolare secca commerciale”**, stante il richiamo operato dall'[articolo 1, comma 59, L. 145/2018](#) (c.d. “**Legge di Stabilità 2019**”) alle disposizioni di cui all'[articolo 3 D.Lgs. 23/2011](#).

In ultimo si evidenzia che la **cancellazione del regime sanzionatorio** analizzato nel presente contributo **dovrebbe avere efficacia retroattiva**, in conformità al **principio del *favor rei***, e – dunque – non solo per le **violazioni commesse a partire dal 30 giugno 2019** (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto crescita, con la quale è stato inserito l'**articolo 3-bis** sopra esaminato).

Seminario di specializzazione

**L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE:
ASPETTI GIURIDICI E OPERATIVI DELLA GESTIONE D'IMPRESA**

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

Multiattività con compilazione Isa obbligatoria

di **Fabio Garrini**

Il principio generale che regola le **cause di esclusione** dalla compilazione degli **Isa** è che tale **esonero** riguarda, oltre che l'applicazione degli indici, anche la **compilazione del modello**; a tale regola fa eccezione il caso della **multiattività**.

Isa e multiattività

Le **cause di esclusione** comportano l'inapplicabilità degli indici di affidabilità fiscale e, come precisato dalle istruzioni, anche l'**esonero dalla compilazione** del modello ai fini statistici.

Tale regola subisce una **eccezione**, riferibile all'ipotesi di **multiattività**: sono tali i contribuenti che esercitano **due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo Isa**, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, **superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati**.

Tali soggetti sono esclusi dall'applicazione degli indici, ma sono comunque **tenuti alla compilazione del modello**.

Da evidenziare che tale segmentazione **nulla ha a che fare con la separazione delle attività ai fini Iva** prevista dall'[articolo 36 D.P.R. 633/1972](#): ai fini della compilazione degli Isa, quindi, occorre esclusivamente **verificare il codice attività cui riferire i ricavi**.

Si potrebbero quindi avere i seguenti casi:

- ricavi afferenti **diversi codici Ateco gestiti come unica attività Iva** (solitamente perché non vi è pro rata che possa generare limitazioni alla detrazione Iva), ma per i quali potrebbe esservi la necessità di **gestire la multiattività Isa** (se le **attività secondarie superano il 30%**);
- al contrario, **soggetti con un unico codice Ateco**, quindi **non multiattività Isa**, che però applicano la **separazione delle attività Iva** (si pensi, ad esempio, alle immobiliari di gestione che locano fabbricati abitativi e strumentali, per i quali si è decisa la **separazione Iva**).

Va poi segnalata una considerazione riguardante la **valenza accertativa** dello strumento.

Nella [circolare 31/E/2008](#), in relazione agli **studi di settore**, l'Agenzia segnalava come, in merito a tutte quelle situazioni in cui le attività non prevalenti si attestavano **in prossimità della soglia indicata** (es: 28%), **la verifica dovesse essere condotta con cautela**, in quanto il rilevante peso delle attività non prevalenti, benché appunto inferiori al 30%, potevano **falsare l'attendibilità del risultato** offerto dallo studio.

Come noto, **gli Isa non sono uno strumento di accertamento**, ma piuttosto uno strumento di **selezione** dei soggetti da sottoporre a verifica; ciò posto, quando l'Isa dovesse offrire un **risultato inferiore al "6"**, soglia che pone il soggetto a rischio di essere **incluso nelle liste selettive di verifica**, pare utile **segnalare** nelle annotazioni **la rilevanza delle attività secondarie**, proprio per manifestare una possibile non corretta valutazione consegnata dall'indice di affidabilità.

Il prospetto multiattività

Nel caso di multiattività occorre utilizzare il **modello Isa previsto per l'attività prevalente** e, in tale modello, va compilata **l'apposita sezione** per evidenziare la distribuzione dei ricavi nelle varie attività esercitate:

- nel **rigo 1**, il **codice Isa** e il **totale dei ricavi** derivanti dalle attività (che quindi potrebbero essere anche diverse) rientranti nell'Isa afferente **l'attività prevalente**;
- nel **rigo 2**, il codice attività e i relativi ricavi, derivanti **dall'attività secondaria**. L'attività secondaria è quella associata al **maggior ammontare dei ricavi** derivanti dalla attività che **non è compresa nell'Isa per cui si presenta il modello**;
- nel **rigo 3**, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono **aggi o ricavi fissi**, al netto del **prezzo corrisposto al fornitore** (ad esempio aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato; ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie, dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi *pay per-view*, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; ricavi dalla gestione di concessionarie superenalotto e lotto; ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici);
- nel **rigo 4**, i ricavi derivanti da **attività non indicate nei righi precedenti**.

L'importo da indicare nel prospetto è costituito dalla sommatoria:

- dei **ricavi** di cui all'[articolo 85, comma 1 Tuir](#), esclusi quelli di cui alle [lettere c, d, e](#),
- degli **altri proventi considerati ricavi** (ad esclusione di quelli di cui all'[articolo 85, lett. f\)](#)
- nonché delle **variazioni delle rimanenze** relative ad **opere forniture e servizi di durata ultrannuale** (al netto di quelle valutate al costo).

Tale dato è **riscontrabile anche con i dati indicati nel quadro F**, relativo agli elementi contabili delle imprese: esso corrisponde infatti alla descrizione degli importi previsti nei righi F01 + F02 (campo 1) – F02 (campo 2) + [F07 (campo 1) – F07 (campo2)] – [F06 (campo 1) – F06 (campo2)] del **quadro F dei dati contabili**.

Le **istruzioni** propongono altresì un esempio:

- ricavi derivanti dall'attività X (Isa AM01U) 250.000 (25%)
- ricavi derivanti dall'attività Y (Isa AM02U) 650.000 (65%)
- ricavi derivanti dall'attività Z (Isa AD02U) 100.000 (10%)

Totale ricavi 1.000.000.

Supponiamo che per le precedenti attività **non siano stati percepiti aggi**.

Il contribuente, in tale ipotesi, **compila il modello Isa AM02U**, con l'indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all'**intera attività d'impresa esercitata**.

Nel prospetto **Imprese multiattività** indica:

- al **rigo 1**, il codice dell'Isa "AM02U" e i ricavi pari a 650.000;
- al rigo 2 il codice attività afferente l'attività X e i ricavi pari a 250.000;
- al rigo 4, i ricavi pari a 100.000 afferenti l'attività Z.

Imprese multiattività	1	Prevalente	ISA	AM02U	Ricavi	650.000	,00
	2	Secondaria	CODICE ATTIVITÀ	Cod. att. X	Ricavi	250.000	,00
	3	Aggi o ricavi fissi			Ricavi		,00
	4	Altre attività			Ricavi	100.000	,00

Seminario di specializzazione

**L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE:
ASPETTI GIURIDICI E OPERATIVI DELLA GESTIONE D'IMPRESA**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

La nota di accredito segue il regime dell'operazione principale

di **Sandro Cerato**

Le **note di variazione in diminuzione** relative ad **operazioni effettuate con il regime forfettario** devono essere emesse applicando lo stesso regime.

È quanto emerge dalla lettura della [risposta all'istanza di interpello n. 227](#), pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia delle entrate, a seguito di un'istanza presentata da una società che aveva ricevuto una fattura da un Consulente Tecnico d'Ufficio (Ctu) nell'ambito di un **procedimento giudiziario** pendente davanti al Tribunale avente ad oggetto l'esecuzione di opere civili.

In tale contesto il Ctù aveva emesso una **fattura** a carico della società Alfa (interpellante) **senza l'applicazione dell'Iva** in quanto tale soggetto rientrava nel **regime forfettario** di cui all'[articolo 1, comma 59, L. 190/2014](#) (sulla stessa prestazione non è stata altresì applicata alcuna ritenuta d'acconto come previsto dallo stesso [articolo 1, comma 67, L. 190/2014](#)).

Successivamente la società Alfa aveva **contestato la fattura** emessa dal Ctù a suo carico, ritenendo eccessivo l'importo, e nelle more del giudizio le parti erano pervenute ad un **accordo transattivo** a seguito del quale l'importo della prestazione era stato ridotto.

A fronte della descritta vicenda si chiede quindi se la **nota di variazione in diminuzione** che il Ctù deve emettere, pari all'importo determinato in sede transattiva, **possa essere emessa senza applicazione dell'Iva**, al pari di quanto avvenuto per la fattura originaria.

In primo luogo, l'Agenzia delle entrate osserva che la **transazione è un accordo che ha l'obiettivo di comporre una lite tramite reciproche concessioni**, e come tale rientra tra le fattispecie, contemplate nell'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), che giustificano l'emissione di una **nota di variazione in diminuzione**.

Secondo tale norma, infatti, se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte a seguito di **dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili**, il cedente del bene **ha diritto di portare in detrazione la corrispondente imposta** (in base all'importo della nota di variazione).

Secondo quanto precisato nella [risoluzione 85/E/2009](#), la nozione di situazioni "simili" a quelle contemplate nel [comma 2](#) dell'**articolo 26**, deve essere **interpretata in senso ampio**, poiché ciò che rileva è che la variazione e la sua causa siano registrate a norma degli [articoli 23 e 24 D.P.R. 633/1972](#).

Nell'ambito degli **eventi "simili"** rientrano anche **gli accordi transattivi**, per i quali tuttavia il termine di emissione della nota di variazione trova il **limite temporale di un anno** rispetto al momento di effettuazione dell'operazione in quanto **scaturente da un sopravvenuto accordo tra le parti**.

L'Agenzia osserva che le regole descritte non mutano in relazione al fatto che il soggetto emittente la fattura, e la conseguente **nota di variazione in diminuzione**, applica il **regime forfettario**, e come tale non esercita la rivalsa dell'Iva né il diritto alla detrazione della stessa.

Tuttavia, la regole che governano il sistema dell'Iva fanno riferimento, al fine di individuare il **trattamento Iva dell'operazione**, al **momento di effettuazione** della stessa, e quindi all'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), secondo cui le prestazioni di servizi (operazione oggetto della risposta) si considerano **effettuate al momento del pagamento del corrispettivo**, ovvero in un **momento antecedente** laddove sia stata emessa la fattura.

Ed è a tale momento che si deve aver riguardo per **individuare il regime Iva** anche della **successiva nota di variazione**.

Pertanto, conclude l'Agenzia, poiché nel caso di specie **l'operazione si considera effettuata al momento della fattura**, emessa in regime forfettario, **anche la nota di variazione in diminuzione emessa successivamente sarà soggetta allo stesso regime**.



DICHIARAZIONI

Il quadro NR “Nuovi residenti” del modello Redditi 2019 – I° parte

di Luca Mambrin

Mediante la compilazione del **quadro NR “Nuovi Residenti, opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 24-bis Tuir”** del **modello Redditi PF 2019** i contribuenti che rientrano in Italia e trasferiscono la loro residenza possono esercitare o revocare l'opzione per il **regime agevolato** di cui all'[articolo 24 bis Tuir](#).

L'[articolo 1, comma 152, L. 232/2016](#) ha introdotto il citato [articolo 24-bis](#), che prevede e disciplina un **regime fiscale** speciale riservato alle persone fisiche che:

- **trasferiscono la propria residenza in Italia**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, Tuir](#);
- **non sono stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta** nel corso dei dieci che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Come precisato anche nella [circolare 17/E/2017](#) l'opzione può essere validamente esercitata anche da coloro che sono **già residenti in Italia** da un periodo d'imposta: in tale ipotesi, ai fini della verifica del presupposto di residenza all'estero nel periodo di osservazione stabilito dalla norma, deve essere computato anche il **periodo d'imposta nel quale si è avuta la residenza fiscale in Italia**.

La stessa [circolare 17/E/2017](#) ha inoltre precisato che **l'accesso al regime** è consentito “*anche ai cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999, che si presumono, salvo prova contraria, fiscalmente residenti in Italia ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del Tuir*”.

Inoltre, da un punto di vista **soggettivo**, l'[articolo 24-bis, comma 6, Tuir](#) dispone che, su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, è possibile **estendere l'agevolazione a uno o più dei familiari** di cui all'[articolo 433 cod. civ.](#), purché soddisfino le condizioni per l'accesso al regime.

Sul punto l'Agenzia ha chiarito che l'applicazione del regime agevolato ai familiari può verificarsi anche in **momenti cronologicamente distinti**; in altri termini, **ciascun membro della famiglia potrebbe accedere al regime in un periodo diverso rispetto a quello del contribuente principale** perché, ad esempio, il suo trasferimento in Italia è avvenuto in un **momento successivo**.

L'opzione per il regime consente di assoggettare a **imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all'estero**, individuati ai sensi dell'[articolo 165, comma 2, Tuir](#), il quale stabilisce che “i

*redditi si considerano prodotti all'estero **sulla base di criteri reciproci** a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”.*

Quest'ultima disposizione prevede che un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando **sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia**, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato.

Reciprocamente, ai sensi dell'[articolo 165, comma 2, Tuir](#), un reddito si considera **prodotto all'estero** soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle previste dall'[articolo 23, commi 1 e 2](#), a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte.

Restano quindi **esclusi dall'assoggettamento a imposta sostitutiva**, e vengono tassati in **base alle ordinarie disposizioni** vigenti per i soggetti residenti, tutti i **redditi prodotti in Italia**, i quali concorrono alla formazione del loro reddito complessivo e vengono tassati applicando le aliquote progressive proprie del contribuente ad una **base imponibile** che si compone esclusivamente:

- dei **redditi prodotti in Italia**;
- dei **redditi esteri non inclusi nell'opzione**;
- di **eventuali plusvalenze** derivanti da **cessioni di partecipazioni qualificate** realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione (di cui all'[articolo 67, comma 1 lett. e, Tuir](#)).

I redditi prodotti all'estero assoggettati ad imposta sostitutiva **non vanno indicati** nei relativi quadri di determinazione del **reddito della dichiarazione**.

Il contribuente che fruisce del regime agevolato può godere delle **deduzioni e delle detrazioni concesse**, rispettivamente, dall'[articolo 10](#) e dagli [articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis Tuir](#) purché **funzionalmente collegate** ai redditi, italiani o esteri, assoggettati a **ordinaria imposizione in Italia**.

Rimangono, invece, escluse le **deduzioni** e le **detrazioni** connesse ai **redditi esteri assoggettati a imposizione sostitutiva**.

Per effetto **dell'esercizio dell'opzione**, relativamente ai redditi prodotti all'estero è **dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria**, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di **100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione**.

Tale importo è **ridotto a 25.000 euro** per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei **familiari di cui all'[articolo 24-bis, comma 6, Tuir](#)**.

L'imposta **va versata in un'unica soluzione** entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Decreto crescita: sì alla rappresentanza in giudizio dell'AeR con avvocati del libero foro

di Angelo Ginex

Il **D.L. 34/2019** (c.d. **Decreto crescita**), convertito con modificazioni in **legge** lo scorso 29 giugno, introduce importanti novità in materia di **rappresentanza** in giudizio dell'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** a mezzo di **avvocati del libero foro** e sul loro conferimento dello *ius postulandi*.

In particolare, l'[articolo 4-novies D.L. 34/2019](#), aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, introduce una norma di interpretazione autentica dell'[articolo 1, comma 8, D.L. 193/2016](#), secondo cui: «l'Ente (l'Agenzia delle Entrate e Riscossione n.d.r.) è autorizzato ad avvalersi del **patrocinio dell'Avvocatura di Stato** ai sensi dell'**articolo 43** del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al **R.D. 1611/1933**, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può **altresì** avvalersi [...] di **avvocati del libero foro**, nel rispetto delle previsioni di cui agli **articoli 4 e 17 D.L. 50/2016**, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al **tribunale** e al **giudice di pace**, da propri **dipendenti delegati**, che possono stare in giudizio personalmente. [...] Per il patrocinio davanti alle **commissioni tributarie** continua ad applicarsi l'**articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992**».

A sua volta, l'[articolo 43, comma 4, R.D. 1611/1933](#) statuisce che: «Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali **non avvalersi dell'Avvocatura di Stato**, devono adottare apposita **motivata delibera** da sottoporre agli organi di vigilanza».

Orbene, l'[articolo 4-novies](#) del Decreto crescita chiarisce, con **validità ex tunc**, che la **delibera motivata** è **necessaria** esclusivamente nei casi in cui le **controversie** vertano su **tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale**.

Laddove, invece, i giudizi riguardino **materie** ad essa **non attribuite**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio mediante propri **dipendenti**, avuto riguardo della relativa capacità operativa, ovvero mediante **avvocati del libero foro**, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al **D.Lgs. 50/2016**, **senza** che sia necessaria alcuna **delibera** che conferisca loro lo *ius postulandi* richiesto dall'ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale.

La **ratio** della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall'intento di **sanare**, ancora una volta a discapito del contribuente, le **pronunce di nullità** intervenute nell'ultimo biennio, mediante

le quali si era affermato che l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione**, in qualità di **ente pubblico**, dovesse **prioritariamente** avvalersi dell'**Avvocatura di Stato**, potendo ricorrere a **difensori esterni solo** in **casi eccezionali** e previa **adozione** di apposita **motivata delibera** da sottoporre agli organi di vigilanza ([Cassazione, nn. 1992/2019](#) e [28684/2018](#)).

Inoltre, **insufficiente** era anche la **produzione** in giudizio da parte del riscossore del **regolamento** con l'Avvocatura di Stato, in cui si dava atto dell'impossibilità della difesa di Stato di assumere il patrocinio e della legittimità della difesa esterna, dacché ne derivava la **nullità** della **costituzione in giudizio**, oltretutto **insanabile**, in quanto difesa da un soggetto privo di *ius postulandi*.

Non sono mancate comunque pronunce di alcune **corti di merito** che avevano **concesso** all'Agente della Riscossione di stare in giudizio anche con **avvocati del libero foro** (cfr. **Trib. Roma, sentenza n. 1045/2019**; **Trib. Milano, ordinanza 29.01.2019**; **Trib. Bari, sentenza n. 415/2019**).

Con detta modifica, dunque, non solo si opera una **sanatoria** di tutti i vizi relativi ai **giudizi pendenti**, ma si aderisce integralmente al **Protocollo d'Intesa tra Avvocatura di Stato e Agenzia delle Entrate e Riscossione** del **22.06.2017** e al **verbale di adunanza e di deliberazione del Comitato di Gestione** dell'Agente della riscossione del **17.12.2018**.

In definitiva, alla luce della norma di interpretazione autentica, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, può farsi assistere da **avvocati del libero foro** alle seguenti **condizioni**:

- se essa dichiara di **non volersi avvalere** del patrocinio dell'**Avvocatura di Stato**;
- se l'**Avvocatura di Stato** dichiara la propria **indisponibilità** ad assumere il **patrocinio** per una **particolare causa**;
- **definizione** di specifici **criteri** in **atti di carattere generale**;
- rispettando le **previsioni** di cui agli [articoli 4](#) e [17 D.Lgs. 50/2016](#).

Ciò vale sia per la **difesa** in sede **civile**, sia per quella dinanzi al **giudice tributario**.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RASSEGNA RIVISTE

Trasmissione telematica dei corrispettivi – Tra i soggetti esonerati anche gli agricoltori

di **Maria Cavaliere**

Articolo tratto da “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 39/2019?”

Con il D.M. del 10 maggio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato le operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri nei confronti di quei soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate. Prima di esaminare nel dettaglio l'operatività della disciplina “agevolativa” introdotta dal citato decreto è opportuno delineare l'ambito applicativo dettato dalla norma peraltro attualmente in discussione da parte del Governo.

[Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 39/2019?”](#)

Adempimenti

“Trasmissione telematica dei corrispettivi – Tra i soggetti esonerati anche gli agricoltori” di Maria Cavaliere

Fiscalità

“Trasferimenti tra coefficienti e aliquote” di Luigi Cenicola

“Potere regolamentare dei Comuni fra Ici e Imu” di Luigi Cenicola

“Accise ridotte per i microbirrifici e piccole birrerie” di Luigi Scappini

Contratti

“Le incidenze delle vicende successorie per causa di morte sul rapporto negoziale nell’ambito del contratto di affitto di fondo rustico” di Samuele Cantini

Leggi

“Servizi bancari innovativi per le imprese agricole e agroalimentari” di Fabrizio Rosatella

Lavoro & previdenza


“L’avvio della fase sperimentale della denuncia Uniemens per i datori di lavoro agricoli” di Francesco Bosetti

“Le novità nella compilazione del flusso DMAG del secondo trimestre 2019” di Francesco Bosetti

Il caso risolto

“Gli investimenti della Srl agricola: piante da frutto, piante ornamentali e impianti di irrigazione” di Alberto Rocchi

Osservatorio




RIVISTA PER LA CONSULENZA IN AGRICOLTURA

Mensile di aggiornamento ed approfondimento in materia societaria, fiscale e giuslavoristica

IN OFFERTA PER TE € 117,00 + IVA 4% anziché € 180,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.



ABBONATI ORA